

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro della solidarietà sociale  
(FERRERO)**

**di concerto col Ministro della salute  
(TURCO)**

**col Ministro della pubblica istruzione  
(FIORONI)**

**col Ministro dell'università e della ricerca  
(MUSSI)**

**col Ministro della giustizia  
(MASTELLA)**

**col Ministro delle comunicazioni  
(GENTILONI SILVERI)**

**col Ministro per le riforme istituzionali  
(CHITI)**

**col Ministro per le innovazioni nella pubblica amministrazione  
(NICOLAIS)**

**col Ministro dell'economia e delle finanze  
(PADOA-SCHIOPPA)**

**col Ministro per i diritti e le pari opportunità  
(POLLASTRINI)**

**e col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali  
(LANZILLOTTA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2007**

**Disposizioni per la promozione della piena partecipazione  
delle persone sorde alla vita collettiva**

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	7
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	10
Disegno di legge .....	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge ha origine dalla necessità di garantire il pieno inserimento dei disabili nella vita sociale e il ripristino, a loro favore, dell'esistenza di quelle eguali condizioni di partenza che costituiscono l'irrinunciabile diritto di ogni cittadino, come previsto dall'articolo 3 della Costituzione. In particolare, si tratta di disposizioni volte a promuovere la piena partecipazione delle persone sorde alla collettività.

Tali principi hanno trovato man mano attuazione - seppure ancora non completa - in una serie di leggi che costituiscono i riferimenti fondamentali per l'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone portatrici di *handicap*, come la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che in particolare, alla parte II, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione dell'alunno handicappato; infine, ricordiamo la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Il quadro in cui l'intervento normativo si inserisce è quello della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007.

Con particolare riguardo alle persone sorde va osservato che in Italia sono oltre 70.000: in questa cifra sono inclusi sia coloro che sono nati sordi o che sono diventati sordi nei primi anni di vita (e quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come bambini udenti, a causa della sordità), sia

le persone che sono diventate sorde dopo aver appreso il linguaggio parlato.

In particolare, si precisa che il riconoscimento della Lingua italiana dei segni (LIS) costituisce, peraltro, anche attuazione delle indicazioni europee in materia, come le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998.

L'articolo 1 stabilisce che la Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, promuove l'integrazione delle persone sorde, attraverso la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

L'articolo 2 riconosce e promuove l'uso della LIS e prevede che a tale riconoscimento siano collegate tutele conseguenti. Si prevede, inoltre, in accoglimento di una richiesta della Conferenza unificata che sia riconosciuto e promosso l'uso della lingua dei segni corrispondente al gruppo linguistico tedesco nella provincia di Bolzano.

L'articolo 3 promuove l'acquisizione da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l'impiego di tecnologie disponibili per l'informazione e la comunicazione.

L'articolo 4 stabilisce che con regolamento governativo sono dettate le disposizioni per l'attuazione della legge limitatamente ai profili della disciplina riferibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. In particolare, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, verranno determinati:

a) disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci;

b) disposizioni volte a disciplinare i percorsi formativi delle figure professionali coinvolte;

c) disposizioni volte a favorire la diffusione di strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione;

d) disposizioni volte a promuovere l'effettivo utilizzo della LIS e ogni altra soluzione tecnica ed informatica nei giudizi penali e civili e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni statali;

e) meccanismi di monitoraggio dell'attuazione della legge.

In particolare, in accoglimento di due richieste della Conferenza unificata, è stato previsto che il regolamento attuativo venga emanato d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in luogo della Conferenza per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e si è precisato che la Conferenza assicura allo scopo il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati.

Il comma 3 dell'articolo 4 prevede che dall'attuazione delle disposizioni della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il disegno di legge è stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 13 settembre 2007 ed è stato sottoposto al parere della Conferenza unificata, le cui richieste enunciate nel parere del 18 ottobre 2007 sono state recepite.

## RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge trova i propri fondamenti principalmente nella legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità - oltre ad attuare specifiche indicazioni europee in materia, contenute in particolare nella risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 1985 sull'Europa dei cittadini, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C345 del 31 dicembre 1985 e la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 21 dicembre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C347 del 31 dicembre 1981, relativa all'integrazione dei minorati nella società. In tale senso, il provvedimento - nel riconoscere e promuovere la lingua dei segni come lingua della comunità dei sordi e promuovere l'uso della lingua orale e scritta - contempla alcuni adempimenti già previsti dalla normativa vigente, ad esempio dalla suddetta legge n. 104 del 1992 o dai codici di procedura civile e penale - ma complessivamente il provvedimento in esame intende rendere l'intero sistema di tutele più organico e sistematizzato.

Ciò vuole dire che una serie di previsioni sono già operative e i relativi costi di attuazione sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Agli ulteriori adempimenti previsti si provvederà con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle pubbliche amministrazioni interessate, senza quindi prevedere una specifica e nuova copertura finanziaria.

In particolare:

a) con riferimento all'articolo 4, comma 2, lettera a), relativa alla previsione di interventi di diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, si rappresenta che tali interventi vengono già effettuati in via ordinaria dagli ospedali e dalle Aziende sanitarie locali (ASL). Si precisa che la prevenzione e la diagnosi precoce dei disabili rientra già nella programmazione sanitaria ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 104 del 1992, già citata, e quindi con il regolamento si prevedono solo modalità attuative con specifico riferimento alle persone sorde;

b) con riferimento all'articolo 4, comma 2, lettera b), relativo alla previsione di disposizioni che assicurino, attraverso corsi di studio universitari, percorsi formativi delle figure professionali coinvolte nella realizzazione della legge, con particolare riferimento alla lingua dei segni si specifica che attualmente alcune università hanno già introdotto la disciplina facoltativa dell'insegnamento della Lingua italiana dei segni (LIS), fermo restando che le università possono determinare l'offerta formativa nella più ampia autonomia anche finanziaria e che quindi tali corsi potranno essere realizzati con le risorse finanziarie di cui gli istituti universitari dispongono in via ordinaria. Per quanto riguarda le figure degli interpreti

della LIS, si specifica che, al momento, quattro università italiane (Palermo, Napoli, Venezia e Trieste) programmano già *master* in tale ambito.

Più in generale, ai fini della spesa, ciascuna università nella propria autonomia potrà programmare i corsi confrontando costi e benefici, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

*c)* con riferimento all'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, riguardante disposizioni volte a favorire la diffusione di strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, garantiti alla persona sorda dall'articolo 25 della legge n. 104 del 1992, si stima l'intervento entro gli ordinari stanziamenti di bilancio delle pubbliche amministrazioni. Gli strumenti prioritari da considerare riguardano l'accesso alle tecnologie ed in particolare ad *internet* e ai servizi televisivi (RAI). Un punto di partenza può essere rappresentato dalla traduzione in LIS. Attualmente vi sono dodici edizioni settimanali di TG. RAI tradotti in LIS. Occorre tenere presente che tale ambito è regolato e finanziato attraverso il contratto di Servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI e che il nuovo contratto di servizio appena siglato e valido per il triennio 2007-2009, prevede già un incremento delle edizioni tradotte in LIS estendendole, ad esempio, ai TG regionali;

*d)* con riferimento all'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, concernente l'effettivo utilizzo della LIS nei giudizi civili e penali e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e ogni altra soluzione tecnica ed informatica atta a favorire la comunicazione delle persone sorde, si fa presente che il codice di procedura civile (articolo 124) e quello di procedura penale (articolo 119) già contemplano la presenza di interpreti *e/o tutor* nel processo e l'applicazione di tali previsioni è assolutamente regolare. Per quanto concerne la promozione della lingua dei segni nei rapporti con la pubblica amministrazione statale, le pubbliche amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per rendere possibile alle persone con disabilità l'accesso ai servizi in condizioni di parità con gli altri cittadini;

*e)* con riferimento infine all'articolo 4, comma 2, lettera *e)*, finalizzato a prevedere meccanismi di monitoraggio dell'attuazione della legge, si prevede che gli stessi verranno esercitati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto**a) Necessità dell'intervento normativo*

Con il disegno di legge proposto si ravvisa l'opportunità di prevedere disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla collettività.

*b) Analisi del quadro normativo*

Il disegno di legge si inquadra all'interno dell'articolo 3 della Costituzione e nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», anche in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007.

*c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Con il disegno di legge non si incide su leggi e su regolamenti vigenti.

*d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Non vi sono elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. Il disegno di legge si pone anche in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998.

*e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale e verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Gli interventi sono effettuati nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione.

*f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

L'iniziativa prevede la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla collettività, per la quale si rivela indispensabile l'utilizzo dello strumento normativo. Si rinviano ad un regolamento governativo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni di attuazione del disegno di legge limitatamente ai profili della disciplina riferibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

*2. Elementi di drafting e linguaggio normativo*

Sono state rispettate le convenzioni e le regole in materia.

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Il disegno di legge non incide su norme vigenti, per cui non è stata adottata la tecnica della novella.

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Non si abroga né esplicitamente, né implicitamente, nessuna norma.

*3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione*

*a) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non vi sono giudizi in corso, né sulla materia sono sorte questioni di natura giurisprudenziale in genere.



*b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

All'esame del Parlamento pendono i seguenti progetti di legge, concernenti in particolare il solo tema del riconoscimento della lingua italiana dei segni (LIS):

- atto Camera n. 781: Riconoscimento della Lingua dei segni italiana (primo firmatario Alemanno - AN) - assegnato (non ancora iniziato l'esame);

- atto Camera n. 669: Riconoscimento della Lingua dei segni italiana (prima firmataria Zanotti - Ulivo) - assegnato (non ancora iniziato l'esame);

- atto Camera n. 1862: Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della Lingua italiana dei segni (D'Ippolito - FI) - assegnato (non ancora iniziato l'esame);

- atto Camera n. 1714: Riconoscimento della Lingua dei segni italiana (Poretti - Rnp) - assegnato (non ancora iniziato l'esame);

- atto Camera n. 1128: Disposizioni per il riconoscimento della Lingua dei segni italiana (Gardini - FI) - assegnato (non ancora iniziato l'esame);

- atto Camera n. 803: Riconoscimento della Lingua dei segni italiana (Romano - UDC) - assegnato (non ancora iniziato l'esame);

- atto Camera n. 644: Riconoscimento della Lingua dei segni italiana (prima firmataria Napoli - AN) - assegnato (non ancora iniziato l'esame);

- atto Senato n. 1368: riconoscimento della Lingua dei segni italiana (De Poli - UDC) - assegnato (non ancora iniziato l'esame);

- atto Senato n. 1121: Riconoscimento della Lingua dei segni italiana (primo firmatario Sodano - RC-SE) - assegnato (non ancora iniziato l'esame);

- atto Senato n. 1591: Riconoscimento della Lingua italiana dei segni (primo firmatario Peterlini - Aut) - assegnato (non ancora iniziato l'esame).

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

1. *Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti*

## CONFINI OGGETTIVI

*Descrizione della attività richiesta, vietata o modificata dallo strumento tecnico-normativo prescelto*

Il disegno di legge ha come obiettivo la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla collettività.

*Ambito territoriale di riferimento dell'intervento*

L'ambito territoriale di intervento è la Repubblica italiana.

*Settori di attività economica interessati*

Nessuno.

## CONFINI SOGGETTIVI

*Destinatari diretti*

- a) I destinatari diretti, menzionati direttamente nella norma sono:  
le persone sorde;
- b) I destinatari indiretti:  
la collettività.

2. *Obiettivi e risultati attesi*

Finalità della legge è quella di promuovere la piena partecipazione delle persone sorde alla collettività.

3. *Illustrazione della metodologia di analisi adottata*

Per la predisposizione del disegno di legge si è proceduto al riconoscimento generale del principio, affidando ad un regolamento governativo l'attuazione concreta della norma.

4. *Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività*

Il regolamento governativo prevede interventi nei seguenti settori: sanitario, percorsi formativi e di aggiornamento, giudizi civili e penali, rapporti con le pubbliche amministrazioni, accesso alle informazioni e alla comunicazione.

5. *Impatto sui destinatari diretti e indiretti*

I destinatari diretti (le persone sorde) e i destinatari indiretti (la collettività) trarranno beneficio dalle disposizioni del presente disegno di legge.

L'approvazione del disegno di legge non comporterà la creazione di nuove strutture amministrative o il ricorso a speciali procedimenti.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e anche in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

## Art. 2.

*(Riconoscimento e promozione dell'uso della Lingua italiana dei segni)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e in ottemperanza alla risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, la Repubblica riconosce e promuove l'uso della Lingua italiana dei segni (LIS), con la previsione delle tutele conseguenti a tale riconoscimento.

2. In provincia di Bolzano la Repubblica riconosce l'uso della lingua dei segni corrispondente al gruppo linguistico tedesco.

## Art. 3.

*(Promozione dell'uso della lingua orale e scritta)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Repubblica promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta da perseguire anche attraverso l'impiego delle tecnologie disponibili per l'informazione e la comunicazione.

## Art. 4.

*(Disposizioni attuative)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, della giustizia, delle comunicazioni, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e per i diritti e le pari opportunità, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che assicura allo scopo il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati, e sentite le associazioni di tutela e promozione dei diritti delle persone sorde maggiormente rappresentative a livello nazionale, detta le disposizioni per l'attuazione della presente legge, limitatamente ai profili della disciplina riferibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

2. Ai fini ed entro i limiti stabiliti nel comma 1, il regolamento è destinato in particolare a:

a) prevedere disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini

dei necessari interventi protesici e logopedici, nell'ambito dei livelli essenziali previsti;

*b)* prevedere disposizioni volte a disciplinare, anche attraverso corsi di studio universitari, nell'ambito dell'autonomia finanziaria dei singoli atenei, percorsi formativi delle figure professionali coinvolte nella realizzazione dei principi di cui alla presente legge;

*c)* prevedere disposizioni volte a favorire la diffusione di strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

*d)* prevedere disposizioni volte a promuovere l'effettivo utilizzo della Lingua italiana dei segni (LIS) e ogni altra soluzione tecnica ed informatica atta a favorire la comunicazione delle persone sorde nei giudizi civili e penali e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni statali;

*e)* prevedere meccanismi di monitoraggio dell'attuazione della presente legge.

3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



